

COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

***APPALTO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA
OPERE DA ELETTRICISTA***

BIENNIO 2023 - 2024

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO I – NORME AMMINISTRATIVE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 DURATA DELL'APPALTO.....	3
ART. 3 OFFERTA	3
ART. 4 ELENCO PREZZI A BASE D'APPALTO	4
ART. 5 ULTERIORI PREZZI CONTRATTUALI	4
ART. 6 REVISIONE DEI PREZZI	4
ART. 7 REPERIBILITÀ	5
ART. 8 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO	5
ART. 9 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE	5
ART. 10 CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURAZIONE	5
ART. 11 DISCIPLINA DELL'APPALTO.....	6
ART. 12 PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE - TEMPO UTILE	6
ART. 13 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - PROVE ED ANALISI DEI MATERIALI.....	7
ART. 14 PENALITÀ	7
ART. 15 VERIFICA E VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.....	7
ART. 16 PAGAMENTI.....	7
ART. 17 CESSIONE DEI CREDITI.....	7
ART. 18 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	8
ART. 19 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE	9
ART. 20 PERSONALE E MEZZI	9
ART. 21 OBBLIGHI ASSICURATIVI	9
ART. 22 INFORTUNI E DANNI	9
ART. 23 DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	9
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.....	10
ART. 25 CONTROVERSIE	10
ART. 26 SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE	10
ART. 27 COSTITUZIONE IN MORA	10
ART. 28 DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	10
ART. 29 RINVIO ALLE NORME VIGENTI	10
ART. 30 RISCHI DI INTERFERENZE	11
ART. 31 NORME DI COMPORTAMENTO DELLA DITTA APPALTATRICE.....	11

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria per opere da elettricista compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti relativi ad interventi da effettuare nell'intero territorio comunale.

I lavori e le forniture che andranno ad eseguirsi sono suddivisi in tre distinti tipologie di intervento:

a) Intervento immediato:

l'intervento deve essere eseguito immediatamente (comunque non oltre le due ore dalla chiamata) con priorità assoluta su altri eventuali lavori e/o fornitura ed in qualsiasi condizione operativa anche in orario diverso da quello normale di lavoro. La segnalazione avverrà tramite comunicazione verbale e/o telefonica a cui seguirà conferma scritta con E-mail;

b) Intervento urgente:

l'intervento, in emergenza, dovrà essere eseguito entro 24 ore dalla data di comunicazione verbale e/o telefonica a cui seguirà conferma scritta a mezzo E-mail;

c) Intervento programmato:

l'intervento dovrà essere eseguito, secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale, concordando con esso tempi e modi di esecuzione.

La segnalazione avverrà tramite comunicazione scritta a mezzo E-mail.

L'importo totale e massimo a disposizione per i suddetti lavori per il biennio ammonta a € 38.000,00 (trentottomila/00) oltre IVA nelle misure di legge. E quindi per un importo annuo pari ad € 19.000,00 oltre IVA nelle misure di legge.

La cifra sopra esposta indica l'importo presunto dei lavori e pertanto potrà variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità, e ciò in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli contrattuali.

I lavori dovranno essere quantificati in economia (numero ore di lavoro effettive escluse dei tempi di trasferimento dalla sede operativa della ditta e dei materiali utilizzati), mediante bolle di lavorazione giornaliere, ed eventuali sistemi di rilevazione automatica.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni 2 (due) a far data dalla determina di aggiudicazione.

Non è ammesso il tacito rinnovo dell'affidamento.

L'Amministrazione, alla scadenza del tempo contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica del servizio (ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016) nella misura strettamente necessaria, per un periodo comunque non superiore a sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, all'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica. L'eventuale decisione di prorogare o non prorogare l'affidamento rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice.

Art. 3 - OFFERTA

Le ditte partecipanti all'appalto dovranno indicare un'unica percentuale di ribasso da applicarsi all'elenco prezzi a base d'appalto - prezzo Regione Lombardia Gennaio 2023 e costo orario mano d'opera indicato del medesimo prezzo - per tutta la durata dell'appalto. Pertanto il prezzo da applicare per la quantificazione degli interventi sarà dato dalla somma del prezzo base, depurato del ribasso.

Si specifica che le ore da conteggiare sono quelle effettivamente lavorate, escluse quindi quelle di trasferimento dalla sede della ditta.

La partecipazione alla gara costituisce esplicito riconoscimento, da parte delle Imprese concorrenti, di conoscere tutte le norme che regolano l'appalto, in particolar modo gli obblighi specifici descritti nei precedenti e successivi articoli ai quali l'Impresa aggiudicataria dovrà necessariamente sottostare, nonché delle caratteristiche particolari dell'ambito lavorativo ove la suddetta Impresa aggiudicataria si troverà ad operare anche in considerazione dei rischi di qualsiasi natura presenti nelle aree oggetto d'intervento al fine dell'adozione, da parte dell'Appaltatore, dei necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori. Non saranno quindi prese in considerazione rimostranze o richieste di indennizzi particolari dovuti alla non conoscenza delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale, nonché alla non conoscenza o errata valutazione dei prezzi stabiliti.

Art. 4 – CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, "servizio pubblico" e non può essere sospeso o abbandonato, fatte salve le norme che riguardano la salvaguardia dei servizi pubblici essenziali.

L'appaltatore è tenuto comunque all'esecuzione di lavori diversi non previsti nel sopracitato Bollettino, concordando preventivamente con l'Ufficio Tecnico Comunale le modalità di contabilizzazione di tali lavori.

Art. 5 – PERSONALE E ATTREZZATURE DA UTILIZZARSI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per l'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale, la Ditta appaltatrice è tenuta ad impiegare operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività.

La Ditta appaltatrice è tenuta a rispettare, per il personale impiegato nelle attività, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai CCNL di settore per il periodo e la località in cui si svolgono i lavori; in particolare la Ditta si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Nazionale di Lavoro della categoria.

La Ditta è tenuta a presentare, prima dell'inizio dei lavori, una lista del personale impiegato con indicazione della qualifica e posizione assicurativa che deve comunque prevedere un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro malattie e le regolari assicurazioni sociali.

Qualora gli Ispettorati competenti riscontrassero violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio Comunale competente si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del lavoro non abbia accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

La Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e sicurezza nei cantieri ed in particolare dovrà predisporre durante i lavori tutti gli idonei ripari e dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al lavoro e dovrà attenersi scrupolosamente ai DUVRI approvati.

La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Art. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. A del Dlgs 50/2016, si stabilisce che è ammessa solo dopo il primo anno, e su richiesta della ditta aggiudicataria, sulla base dell'indice ISTAT, previa istruttoria condotta dal Responsabile del Servizio. Ai fini del calcolo si farà ricorso all'indice

F.O.I. (indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati), mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Art. 7 - REPERIBILITA'

La ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attenersi a quanto stabilito dal presente capitolato e dovrà pertanto:

- Comunicare all'atto della sottoscrizione contrattuale il nominativo di una o più persone cui rivolgersi in caso di comprovata necessità. Detti operatori verranno di seguito nominati "reperibili";
- Comunicare il numero di telefono e l'E-mail del proprio ufficio cui recapitare le comunicazioni verbali e scritte del tecnico comunale preposto;
- Comunicare il numero di telefono cellulare del o dei "reperibili", garantendo la loro disponibilità in ogni momento secondo le modalità e tempistiche indicate nel presente articolo.

La ditta aggiudicataria dei lavori si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa a detti apparecchi telefonici;

- Garantire la risposta, ed in caso di somma urgenza la presenza, dei "reperibili" entro 30 minuti dalla chiamata in servizio, sia essa verbale che scritta, prescindendo da ogni altro servizio in atto;
- Garantire la piena operatività esecutiva della propria squadra di lavoro entro le ore 12.00 del giorno successivo alla chiamata per esecuzione di normali interventi, salvo quelli di somma urgenza, nel qual caso prevarrà la necessità di immediata attivazione, prescindendo da ogni altro servizio in atto.

Il costo del servizio di reperibilità si intende già incluso nei prezzi delle singole lavorazioni riportate negli elenchi prezzi contrattuali e pertanto compreso nell'importo contrattuale di aggiudicazione.

Tale servizio dovrà pertanto essere gestito e finanziato con mezzi propri dell'Appaltatore, con proprio personale, automezzi e macchinari necessari.

Nel caso l'Appaltatore non intervenga a causa di irreperibilità, o entro il tempo utile fissato dal presente articolo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell'opera di altre ditte specializzate, addebitando tutti gli oneri e le spese sostenute per l'intervento all'Appaltatore stesso.

In considerazione a quanto sopra esposto ed evidenziato in particolare che la natura delle lavorazioni richieste prevederà numerosi interventi di modesta entità ed importo, diversificati nello spazio (beni patrimoniali distribuiti su tutto il territorio comunale) e nel tempo (esigenze causate da imprevisti, lavorazioni programmabili ma da concordare in funzione alle esigenze delle attività svolte all'interno di ogni singola struttura oggetto di manutenzione, modesti lavori in economia, ecc.) è opportuno che l'Impresa aggiudicataria disponga di una propria sede operativa nelle immediate vicinanze del territorio comunale tale da permettere alle squadre di lavoro di poter essere sul luogo d'intervento nei tempi massimi stabiliti dal presente articolo.

Art. 8 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER RITARDI

Il tempo utile a disposizione, dal momento dell'inizio dei lavori, dell'Impresa Appaltatrice per ultimare gli interventi ordinati, è quello strettamente necessario ad eseguirli, e sarà stabilito dal RUP o da suo delegato.

Nel caso che l'Appaltatore protragga gli interventi ordinati ingiustificatamente, potrà essere punibile con una penale pari al 10% dell'importo dei lavori, da detrarsi dalla liquidazione finale del lavoro ordinato.

In caso di chiamata in reperibilità per intervento urgente con omissione di risposta o ritardo rispetto alla tempistica del presente Capitolato Speciale d'appalto si applicherà la penale di forfettari € 500,00 da decurtarsi dalla fatturazione in giacenza o di prossima emissione, fatte salve eventuali e conseguenze penali là dove viene meno la sicurezza di cose e persone;

La contestazione delle inadempienze e la conseguente sanzione verrà effettuata in forma scritta e trasmessa a mezzo PEC.

La Ditta ha facoltà di produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie contro deduzioni.

In caso di continue e gravi manchevolezze, negligenze o ritardi, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del rapporto e di provvedere al servizio a spese della Ditta, ferma restando per quest'ultima la facoltà di esprimere eventuali azioni a tutela dei propri diritti.

Art. 9 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Gli interventi non possono essere sospesi se non per ragioni tecniche, meteorologiche o di gravi imprevisti che dovranno essere comunque comunicati per iscritto alla Stazione appaltante.

Per qualunque sospensione non autorizzata dal Responsabile del servizio la ditta aggiudicataria sarà sanzionata.

Art. 10 – NOTA LAVORI E RAPPORTO TECNICO SUGLI INTERVENTI ESEGUITI

A conclusione di ogni singolo intervento, l'Appaltatore dovrà inviare, entro il primo giorno utile lavorativo dalla sua esecuzione/conclusione, una "nota lavori" che certifichi l'effettuazione dello stesso, o in caso di impossibilità d'intervento, una nota scritta che comunichi i motivi che ne hanno determinato l'eventuale posticipazione.

La Direzione Lavori, entro il termine di 15 (quindici) giorni, provvederà ad effettuare i controlli e le verifiche dei lavori eseguiti dall'Appaltatore sulla base della "nota lavori" consegnata e provvederà a vistarla, per accettazione, esclusivamente quando sia stata riscontrata l'ultimazione dell'intervento a perfetta regola d'arte,

secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori stessa.

Qualora si verificassero contestazioni sulle lavorazioni eseguite, la Direzione Lavori comunicherà, tramite gli abituali mezzi di comunicazione utile (telefonicamente, a voce, per iscritto, via mail, via PEC), la sospensione della "nota lavori" consegnata e l'Appaltatore sarà tenuto a giustificare il proprio operato alla Direzione Lavori.

Con cadenza periodica, e comunque entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, dall'esecuzione, l'Appaltatore dovrà inviare un rapporto tecnico dettagliato che riporti la tipologia degli interventi effettuati con la loro individuazione, il tempo di esecuzione e la loro quantificazione economica.

La Direzione Lavori, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di consegna, provvederà ad effettuare la verifica del rapporto tecnico dettagliato dei lavori eseguiti dall'Appaltatore e provvederà a vistarli, per accettazione, esclusivamente quando sia stata riscontrata la congruità e la compatibilità della spesa sostenuta.

Gli interventi verranno valutati in economia e i materiali a piè d'opera.

Art. 11 - EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora lo ritenga economicamente conveniente, di affidare alla Ditta appaltatrice anche l'esecuzione di lavori di

manutenzione straordinaria di opere di modifica, riordino e di nuove opere su edifici e manufatti che si rendano necessari nel corso dell'appalto. Le condizioni contrattuali per l'esecuzione di dette opere saranno stabilite dal presente appalto, suscettibili di eventuali miglioramenti definiti a seguito di specifica contrattazione riguardante ogni singolo intervento straordinario. Pertanto l'Appaltatore è edotto che l'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile volontà di affidare agli stessi patti e condizioni del presente Capitolato maggiori lavori nonché interventi manutentivi quali lavori di manutenzione straordinaria, lavori di somma urgenza, adeguamenti normativi ecc.. Tali interventi

verranno autorizzati con singoli provvedimenti e singoli contratti distinti tra loro, rispetto al contratto originario, nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale originario.

Art. 12 - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI – TEMPO UTILE.

I vari interventi verranno disposti tramite segnalazione verbale, scritta o telefonica da parte del RUP o suo delegato, che ne assegnerà i tempi e le modalità d'esecuzione, con particolare attenzione ai casi di somma urgenza, indifferibili o di pronto intervento.

L'appaltatore provvederà alla regolare esecuzione dei lavori affidatigli con mezzi, personale idoneo e segnaletica propri, fornendo inoltre tutto il materiale prescrittogli dalla Responsabile del servizio.

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte stando alle disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale.

L'appaltatore dovrà provvedere ad iniziare i lavori affidatigli in linea generale entro 48 ore dalla comunicazione da parte del Comune.

In caso di interventi indifferibili ed urgenti, gli stessi dovranno avvenire nei tempi stabiliti nei precedenti articoli del presente capitolato, per detti interventi l'appaltatore si impegna ad intervenire anche in ore notturne ed in giorni festivi senza rivalsa sui prezzi contrattuali.

Art. 13 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI – PROVE ED ANALISI DEI MATERIALI

Tutti i materiali da installare dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al lavoro cui sono destinati ed alle prescrizioni stabilite dalle norme e disposizioni legislative di regolamento ed altre particolari date nella Parte Seconda del presente Capitolato.

Qualora il Responsabile del servizio rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo giudizio insindacabile, li riterrà per qualità, lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, la Ditta assuntrice, a sue cure e spese, dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

I materiali ed attrezzature utilizzati devono essere rispettosi dell'ambiente ed aderire alla normativa vigente sui CAM (Criteri Ambientali Minimi), L. 221 del 2015, e al Dlgs del 18 aprile 2016 n.50 Codice degli Appalti;

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove ed analisi dei materiali impiegati e da impiegarsi, nonché a quelle sui campioni di interventi eseguiti, da prelevarsi in opera.

Tutte le spese relative al prelevamento, invio ai Laboratori ed Istituti, effettuazione delle prove ed analisi, sono a completo carico dell'Impresa.

Art. 14 - SUBAPPALTO.

L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto summenzionato.

A sensi dell'art. 105 commi 4, e 18 del D. Lg.s. n° 50/2016, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che la Stazione appaltante si pronunci, l'autorizzazione si intende concessa.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto summenzionato. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni protesta dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n° 50/2016.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

Art. 15 - VERIFICA E VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esso consisterà principalmente nella verifica e visto di regolare esecuzione che gli interventi siano eseguiti a regola d'arte.

Il visto di regolare esecuzione non esonererà l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge

Art. 16 - PAGAMENTI

Poiché il presente appalto comprende lavori e forniture annuali estesi ad un periodo di tempo di due anni impegnando, con il medesimo contratto, fondi in più esercizi finanziari, gli stessi lavori verranno liquidati nel corso di ciascun esercizio finanziario, chiudendo la contabilità al termine di ogni singolo anno solare, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

La liquidazione del corrispettivo dovuto sarà effettuata a mezzo di mandati, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione, al protocollo comunale, di regolare fattura elettronica.

La fattura dovrà:

- essere intestata al Comune di Induno Olona – Via Porro, 35 - 21056 Induno Olona (VA) - C.F./P.IVA 00271270126;
- indicare il riferimento degli interventi effettuati e verificati dall'Ufficio competente, nonché tutti i dati relativi al pagamento;
- riportare gli estremi della determinazione di affidamento dell'appalto (data e numero cronologico);
- indicare il codice identificativo di gara CIG;

A titolo informativo si comunica che il codice identificativo univoco del Comune di Induno Olona, Settore Tecnico per l'emissione della fattura elettronica è Q713ZQ.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- non sia conforme a quanto effettivamente autorizzato;
- vengano contestati eventuali addebiti all'affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'affidatario;

Resta comunque inteso che la liquidazione del servizio/lavoro commissionato avverrà verifica del DURC in corso di validità che attesti la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria, trasmesso dagli Enti Previdenziali competenti.

I pagamenti saranno effettuati ogni mese mediante presentazione di regolare fattura accompagnata dalle bolle di lavorazione o dall'eventuale modulo predisposto da quest'Amministrazione Comunale, e previo visto di accertamento di regolare esecuzione.

La Ditta dichiara di essere a conoscenza che le prestazioni lavorative o di materiali saranno liquidate solo se accompagnate da quanto sopra;

Art. 17 - CESSIONE DEI CREDITI

Dovranno essere rispettate le norme contenute nell'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico completo ed esclusivo dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

L'appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune.

Oltre agli oneri specificati in questo e negli altri articoli del presente capitolato speciale ed agli oneri e spese obbligatorie prescritte dagli articoli del "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto di lavori pubblici" approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, per le parti di essi ancora in vigore, sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri sotto elencati che si intendono compensati nel prezzo degli interventi a corpo e a misura.

- Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele per garantire l'incolumità agli operai, alle persone addette agli interventi ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
 - Ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazioni e simili, inerenti all'igiene e la sicurezza del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenersi, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione degli interventi.
 - Le assicurazioni varie dei propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e la osservanza delle altre disposizioni vigenti in materia assicurativa.
 - La stipulazione di una polizza assicurativa che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di scadenza del contratto, in quanto l'Appaltatore è tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose che siano stati arrecati o subiti, o che siano attribuibili all'esecuzione delle opere appaltate, anche se verificatesi nel periodo di garanzia.
 - Il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione degli interventi.
 - Le prove, che il Responsabile del Settore o suo delegato ordini in ogni tempo e da eseguirsi presso gli istituti da essa incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nei servizi.
 - L'onere di custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione in vista della sua posa in opera e quello di trasportare a lavoro ultimato i residuati nei magazzini indicati dal Responsabile del servizio.
 - Le spese per concessioni governative.
 - La manutenzione di tutte le opere eseguite nel periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione alla verifica da parte del Responsabile del Settore, sono a carico dell'impresa. Tale manutenzione comprende tutti gli interventi di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto della verifica le opere in perfetto stato, rimanendo esclusi i danni prodotti da forza maggiore, sempreché l'Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal Regolamento recante il capitolato generale d'appalto di lavori pubblici.
 - La fornitura sollecita, a richiesta del Responsabile del Settore, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera ed ai cronoprogrammi di lavoro, oltre che della fornitura di materiale.
 - La fornitura al Responsabile del Settore, a lavori ultimati, di una copia dei disegni di tutte quelle opere che rimangono interrati o inseriti nelle murature, in modo da lasciare una esatta documentazione degli interventi eseguiti.
 - Tutti i materiali impiegati nella realizzazione dei lavori devono essere nuovi di fabbrica, privi di difetti costruttivi e devono rispondere alle prescrizioni riportate nei prezzi di elenco di offerta oltre a quanto definito nel presente Capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire prove e collaudi sia presso l'officina della Ditta appaltatrice sia presso i fabbricanti, oppure presso laboratori specializzati. Le spese relative a queste prove saranno a carico della Ditta appaltatrice. L'Amministrazione si assumerà solo le spese per fare eventualmente assistere alle prove i propri incaricati.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento dal cantiere dei materiali e delle apparecchiature non ritenute idonee.
- Il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice dovrà essere abile ed accetto al Responsabile del Settore. Quest'ultimo può chiedere l'allontanamento del personale non gradito, senza essere tenuta a motivarlo o ad erogare compensi.
 - La Ditta appaltatrice dovrà rispondere di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare a causa delle proprie opere o del suo personale, sia verso l'Amministrazione che verso terzi. Ugualmente la Ditta appaltatrice dovrà rispondere di ogni infortunio conseguente alle azioni del proprio personale. Qualora l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, il Responsabile del servizio sarà in diritto di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento da scontare dalla liquidazione successiva.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi indicati nell'elenco contrattuale e/o nel prezzo unitario offerto, per cui nessun compenso spetta all'Impresa neppure nel caso di proroghe del termine dei lavori.

Art. 19 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Saranno a carico dell'Amministrazione Appaltante:

- a) la predisposizione del contratto d'appalto (Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice, trattandosi di affidamento di importo non superiore a € 40.000,00, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata);
- b) ai sensi dell'art.1 comma 629 della Legge 23 Dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) il Comune deve versare direttamente all'erario l'I.V.A. che viene addebitata dall'appaltatore (cosiddetto split payment).

Art. 20 – DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALI

Ferma la facoltà riservata all'Amministrazione comunale di apportare modifiche, l'Appaltatore dovrà demolire o smontare e rifare a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli concordati e prescritti. Qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei suddetti lavori, addebitandogli il relativo importo di materiali e manodopera.

Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accorgimenti che riterrà.

Art. 21 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale e dei mezzi sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

Art.22 - INFORTUNI E DANNI

La Ditta appaltatrice si assumerà tutte le responsabilità derivanti da danni a persone o cose, rispondendo direttamente per ogni causa civile o penale, che potrà essere prodotta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza e a stipulare contratto di assicurazione con l'INAIL.

Art. 23 – TRACCIABILITÀ

La ditta appaltatrice dovrà custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesti il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai controlli di esecuzione di lavori, prestazioni di servizi e fornitura, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

La ditta appaltatrice è obbligata altresì ad inserire detta clausola anche nei contratti di subappalto/subfornitura e con le ditte interessate dalla filiera conseguente il presente appalto.

La ditta appaltatrice assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. ed a tal fine dovrà:

- utilizzare, con l'inserimento del relativo codice CIG, per tutte le transazioni derivanti dal contratto del presente appalto, anche nei confronti dei subappaltatori/subcontraenti della filiera interessati dai lavori, il conto corrente dedicato all'uopo indicato con apposita dichiarazione;
- dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Varese, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e alle forniture le seguenti clausole:
 - l'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente della filiera delle imprese della ditta, nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Induno Olona, identificato con il CIG n., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.
 - l'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente della filiera delle imprese della ditta, si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Induno Olona, della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010 causa di risoluzione del contratto.

Al fine di consentire alla stazione appaltante l'effettuazione delle verifiche disposte dall'art. 3, comma 9, della L. 136 del 13.08.2010, la ditta appaltatrice sarà obbligata a consegnare copia di tutti i contratti di subappalto quali definiti dall'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, nonché di tutti i subcontratti stipulati o per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

L'Impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione con l'indicazione dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi dove, ai sensi della Legge 13.08.2010 n° 136, dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto d'appalto che dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario e postale.

Dovrà inoltre dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Induno Olona nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di continue contestazioni degli interventi, grave inadempienza o dimostrata inaffidabilità relativamente ad un servizio che ricopre una grande importanza per la cittadinanza, il Responsabile del servizio può rescindere il contratto di manutenzione, senza nessun tipo di rivalsa da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori, e provvedere all'esecuzione di ufficio degli interventi residui con le maggiori spese a carico dell'Impresa nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esposti, si addebiterà all'impresa la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per l'eventuale ultimazione degli interventi a regola d'arte, ed a tutte le spese che si incontrassero per chiamate o per usufruire di servizi di emergenza che saranno a carico della Ditta appaltatrice.

Tutte le maggiori spese saranno detratte dalla cauzione versata in fase di aggiudicazione dei lavori, e, nel caso sia insufficiente, la differenza verrà decurtata dall'importo dei crediti dell'Impresa.

Art. 25 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra le parti, viene riconosciuta la competenza del foro di Varese.

Art. 26 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

La sede operativa dell'appaltatore dovrà avere una distanza tale da garantire un intervento in caso di urgenza in 30 minuti dalla chiamata. Qualora non fosse esistente, dovrà essere attivata prima dell'inizio dell'appalto.

Art. 27 - COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano in pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 28 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale dell'affidamento il presente Capitolato speciale d'appalto

Art. 29 – RINVIO ALLE NORME VIGENTI

L'appalto è regolato dal presente Capitolato Speciale e per altro, e per tutto quanto in esso non sia diversamente stabilito, è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto di lavori pubblici" approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, nel D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per quanto di essi ancora in vigore. In particolare si richiama il fatto che dovranno essere comunque rispettate le applicazioni del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni .

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono gli interventi anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile, in appalto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Art. 30 – RISCHI DI INTERFERENZE

A fronte della Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, non si sono rilevate possibili situazioni di interferenza in quanto, gli interventi di manutenzione vengono ordinati dal Responsabile del servizio che farà intervenire una ditta alla volta, e sono eseguiti in orari dove non c'è la presenza di personale dipendente od altre ditte addette alle manutenzioni;

La ditta aggiudicataria dovrà comunque utilizzare la relativa segnaletica in caso di interventi in presenza di personale dipendente, che deve essere già in dotazione tra le attrezzature per lo svolgimento della propria attività.

Durante gli interventi, dovranno essere previsti comunque tutti gli accorgimenti necessari al lavoro secondo quanto previsto nella Normativa e dal P.O.S della ditta aggiudicataria

Art.31 - NORME DI COMPORTAMENTO DELLA DITTA APPALTATRICE

L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.